



CONVENZIONE LOTTO I CIG 87192600FA

PER LA FORNITURA DI BENI E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA COSTITUITI DA SINGOLE UNITÀ ABITATIVE CON CAPACITÀ RICETTIVA FINO AD UN MASSIMO DI 50 POSTI COMPLESSIVI.

Tra la Prefettura di Agrigento, con sede in Agrigento, CF 80002040840, qui rappresentata dal Dr. Massimo Signorelli, in qualità di Vice Prefetto Vicario;

L'Aggiudicatario Soc. Cooperativa Sociale Sanitaria Delfino, con sede legale in Raffadali, via Tivoli 28, CF/P.I. 01706750849, qui rappresentata dal Sig. Giovanni Catuara.

TOTALE POSTI AGGIUDICATI N. 88, così suddivisi:

- 22 POSTI VIA PISA A/18 N.7 RAFFADALI.
- 25 POSTI VIA L. SCIASCIA 96 AGRIGENTO.
- 25 POSTI VIA P.S. MATTARELLA 20/22 AGRIGENTO.
- 16 POSTI VIA ERODOTO 10 AGRIGENTO.

PREMESSO che la convenzione fra questa Prefettura e la Società Cooperativa Sociale Sanitaria Delfino, avente per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza costituiti da centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva da un minimo di 8 sino a 50 posti complessivi, è scaduta il 30/08/2022;

VISTA la nota del 13/09/2022 con la quale l'Aggiudicatario, in fase di sottoscrizione della convenzione del lotto III per la gestione dei centri di accoglienza straordinaria attivati nel territorio provinciale di Agrigento, di cui al d.m. 20 novembre 2018, ha chiesto una rimodulazione dei corrispettivi nella misura indicata nell'allegato B del d.m. 29 gennaio 2021;

CONSIDERATA, dunque, la necessità di ricevere espresse indicazioni operative da parte del Ministero dell'Interno sulla possibile rimodulazione dei corrispettivi economici nel corso dell'esecuzione dei contratti, relativi alle prestazioni socio-assistenziali oggetto di affidamento, avendo riguardo agli aggiornati importi indicati come base d'asta nel Capitolato approvato con il D.M. Del 29/01/2021;

VISTA la prefettizia n. 0069723 del 07/10/2022 con la quale è stato chiesto l'indirizzo del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale



dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo – in ordine all'adeguamento delle convenzioni per la gestione dei centri di accoglienza straordinaria attivati in questo ambito provinciale sulla base del d.m. 20 novembre 2018, rimodulandone i corrispettivi nella misura indicata nell'allegato B del d.m. 29 gennaio 2021;

VISTA la nota n. 0040190 del 26/10/2022 con cui il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo ha comunicato di non ravvisare motivi ostativi all'adeguamento dei contratti in questione, avuto riguardo alle indicazioni fornite nella circolare ministeriale n. 0012688 del 4 maggio 2021;

VISTA la nota datata 04/11/2022 con la quale l'Aggiudicatario ha manifestato assenso alla rimodulazione del prezzo *pro capite* − *pro die* in € 18,22, escluso iva se dovuta, restando immutati gli altri corrispettivi previsti nell'articolo 11 della convenzione scaduta il 30/08/2022;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Al fine di assicurare uniformi livelli di accoglienza nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i contratti in corso di esecuzione per la gestione e il funzionamento dei centri, di cui all'articolo 1, saranno adeguati alle prescrizioni dell'allegato schema di capitolato e dei relativi allegati. Approvato con D.M. 29 gennaio 2021 - Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza.

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto e norme regolatrici

La presente convenzione ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza presso i centri costituiti da **singole unità abitative** con capacità ricettiva da un minimo di 8 posti fino ad un massimo di 50 posti complessivi.

Per singola unità abitativa si intende una struttura immobiliare ad uso abitativo che consente l'autonoma gestione dei servizi di preparazione dei pasti di cui al successivo articolo 3, di lavanderia di cui al successivo articolo 2, lettera B), punto 5, e di pulizia e igiene ambientale di cui al successivo articolo 4, lettere a) e d), da parte del migrante. L'erogazione dei rimanenti servizi sarà effettuata in modalità di rete, ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli servizi.

In tal caso, la dotazione minima di personale indicata nella tabella di cui all'Allegato A è individuata con riferimento non alla singola unità abitativa bensì al numero dei posti complessivamente destinati all'accoglienza.



La presente disposizione trova applicazione nel caso di singole unità abitative collocate nello stesso comune ovvero in comuni contigui la cui distanza consenta, in ogni caso, un tempo di percorrenza, di norma, non superiore a 30 minuti.

L'organizzazione dei servizi di cui alla presente convenzione è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

La fornitura di beni e servizi oggetto della presente convenzione dovrà essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dalla presente convenzione nonché dal bando di gara e dagli altri atti allo stesso allegati;
- b) dalla proposte formulate nell'Offerta Tecnica dall'affidatario (scheda offerta tecnica);
- c) dalla legge e dal regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
- d) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. 50/2016;
- e) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- g) dalla legge 13 agosto 2010. n. 136 che disciplina gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 2 – Erogazione di servizi e fornitura di beni

L'ente gestore assicura i seguenti servizi: A) **SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.** Il servizio comprende:

- 1. la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche, in cui sono annotati: i dati anagrafici e le altre informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro, le entrate e le uscite giornaliere, secondo le specifiche tecniche da effettuarsi in formato elettronico conforme all'Allegato 9 al bando di gara, denominato prospetto presenze/consegna beni, che dovrà essere compilato in ogni sua parte, anche con riguardo alla posizione giuridica degli ospiti (es. richiedenti asilo in attesa di presentazione della domanda, di audizione innanzi alla Commissione Territoriale, di esito della relativa decisione, avvenuto rilascio o diniego del titolo di soggiorno) e che dovrà essere inviato giornalmente alla Prefettura all'indirizzo: protocollo.prefag@pec.interno.it;
- 2. la tenuta di una scheda individuale relativa ai servizi ed ai beni erogati, nonché agli effetti personali consegnati in custodia. I relativi dati dovranno, altresì, essere comunicati in formato



elettronico conforme all'Allegato 9 al bando di gara, denominato prospetto presenze/consegna beni, che dovrà essere compilato nell'apposita sezione in ogni sua parte per essere inviato giornalmente all'indirizzo protocollo.prefag@pec.interno.it;

- 3. il rilascio allo straniero di un tesserino (badge) da utilizzare per la registrazione delle entrate e delle uscite tramite apposito sistema di rilevazione automatico delle presenze. Il rilascio del badge ed il sistema di rilevazione automatico delle presenze possono essere sostituiti previa autorizzazione della Prefettura esclusivamente nei casi in cui l'affidatario prospetti documentate oggettive difficoltà da un tesserino di riconoscimento recante la fotografia dello straniero e da un registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura stessa;
- 4. in entrambe le ipotesi di cui al precedente punto 3, l'affidatario è tenuto a fornire l'attestazione delle presenze giornaliere tramite invio giornaliero all'indirizzo protocollo.prefag@pec.interno.it delle risultanze del sistema di rilevazione automatico delle presenze o in alternativa, ove autorizzato, di copia del registro cartaceo;
- 5. la comunicazione tempestiva alla Prefettura, all'indirizzo <u>protocollo.prefag@pec.interno.it</u>, dell'eventuale allontanamento dalla struttura temporanea di accoglienza degli ospiti nonché di ogni altra situazione rilevante ai fini della revoca delle condizioni di accoglienza, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2015, n. 142;
- 6. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- 7. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione di ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro secondo modalità informatiche standardizzate;
- 8. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, se previsto, e l'assistenza, sulla base delle indicazioni della Prefettura, dei visitatori ammessi al centro.

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA

II servizio comprende:

1. il servizio di mediazione linguistico-culturale.

Il servizio è organizzato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguisticoculturali di sesso maschile e di sesso femminile in modo strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti;



2. il servizio di **informazione.**

Il servizio assicura, attraverso l'impiego di personale qualificato, l'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.

Il servizio comprende:

- a) le informazioni sulle modalità di identificazione e sulle conseguenze del rifiuto di collaborare al procedimento di identificazione nonché sulle modalità di accertamento dell'età del minore in caso di dubbi sulla minore età; le informazioni sul funzionamento del sistema di accoglienza per richiedenti asilo e sulle norme e procedure relative al riconoscimento della protezione internazionale; l'attività di supporto nella predisposizione della documentazione a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
- b) l'informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro, dettagliate in apposito regolamento da consegnare agli stranieri a cura dell'ente gestore, anch'esso tradotto nelle principali lingue parlate;

3. il servizio di assistenza sociale.

Il servizio è finalizzato alla valutazione delle situazioni personali, anche con riferimento alla individuazione di particolari esigenze che richiedono una segnalazione tempestiva al medico, responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 7, che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati. Il servizio assicura altresì l'assistenza ai minori con la predisposizione di misure di prevenzione e di tutela all'interno del centro, nonché l'inserimento scolastico degli stessi con le relative attività didattiche ed organizzazione del tempo libero;

4. il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti.

Il servizio è assicurato attraverso la fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali, indicati nel successivo articolo 3.

5. il servizio di lavanderia.

Il servizio viene assicurato mediante la fornitura dei beni indicati nel successivo articolo 4 per il lavaggio di tutti gli indumenti a cura dei migranti ospiti;

6. il servizio di **trasporto.**

Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento di altro centro della provincia nei casi di trasferimento disposto dalla Prefettura, degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della Commissione territoriale per il riconoscimento della Convenzione lotto I



protezione internazionale, nonché delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA.

Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi.

È inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria alle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale mediante la pronta disponibilità del medico responsabile sanitario del centro secondo quanto indicato nella tabella in Allegato A, al fine di adottare, in caso di necessità, le misure di profilassi, sorveglianza e soccorso sanitario e disporre il trasferimento del migrante presso le strutture ospedaliere sotto il coordinamento della centrale operativa 118.

Sono inoltre garantiti da parte del medico del centro la visita medica d'ingresso e gli interventi di primo soccorso finalizzati anche all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche, nonché all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

Per l'espletamento dell'attività connessa alle predette visite mediche d'ingresso e al primo soccorso sanitario, è garantito l'impiego del medico per una media di 4 ore all'anno per ciascun migrante e per un monte orario complessivo di 200 ore annuali a chiamata. Le visite sono svolte in apposito presidio medico, allestito anche all'esterno del centro, purché facilmente raggiungibile, fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti. Il presidio garantisce l'assistenza fino all'eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale. I trasferimenti per ricovero ospedaliero sono effettuati a mezzo di ambulanza, sotto il coordinamento della centrale operativa 118. Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati allo straniero i servizi previsti dalla presente convenzione fatta eccezione per quelli forniti dall'azienda sanitaria. Il medico responsabile sanitario del centro informa il direttore del centro delle prestazioni effettuate e ne dà comunicazione giornaliera alla Prefettura ai sensi dell'articolo 2 della lett A), punto 4.

Il medico responsabile del centro predispone e custodisce una scheda sanitaria per ciascun ospite, aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. Una copia della scheda deve essere consegnata allo straniero al momento dell'uscita dal centro. Nel caso in cui l'uscita dal centro sia dovuta al trasferimento in altra struttura di accoglienza, copia della scheda è trasmessa al medico responsabile sanitario del centro di destinazione con modalità che assicurano il rispetto delle norme sulla riservatezza. I dati sanitari relativi agli



stranieri sono custoditi nella struttura sotto la responsabilità del medico responsabile sanitario. Nel caso di cambiamento dell'ente gestore i dati sono messi a disposizione del medico responsabile sanitario del nuovo ente gestore, per assicurare la continuità terapeutica. Il direttore del centro, a completamento delle attività inerenti al servizio di assistenza sanitaria, assicura l'espletamento delle procedure necessarie all'iscrizione dei migranti al servizio sanitario nazionale o al rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica dello straniero.

I servizi di cui al presente articolo lettere A), B), e C) sono erogati secondo modalità "in rete", ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli servizi.

La dotazione minima di personale è infatti considerata con riferimento non alla singola unità abitativa, bensì all'insieme delle unità abitative che abbiano una capacità ricettiva complessiva non superiore a 50 posti.

Le stesse unità abitative devono essere ubicate nello stesso Comune ovvero in Comuni contigui la cui distanza consenta, in ogni caso, un tempo di percorrenza, di norma, non superiore a 30 minuti.

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI

1. Il servizio comprende fornitura, trasporto e consegna allo straniero al momento dell'ingresso dei seguenti beni:

- effetti letterecci.

EFFETTI LETTERECCI	QUANTITÀ INDIVIDUALE	FREQUENZA CONSEGNA AGLI OSPITI
kit lenzuola monouso (1 federa + 2 lenzuola)	1	Ogni 3 giorni
copricuscino	1	1 ogni cambio ospite
coprimaterasso	1	1 ogni cambio ospite
coperta invernale (cm 90 X 190)	1	1 ogni cambio ospite

L'ente gestore deve effettuare la sanificazione di ciascun materasso e cuscino a ogni cambio di straniero.

- **prodotti per l'igiene personale** (da consegnare al momento dell'ingresso nel centro e da rinnovare, previa verifica, con le quantità e la frequenza sotto indicata):



PRODOTTI PER L'IGIENE	QUANTITÀ INDIVIDUALE	FREQUENZA CONSEGNA AGLI
PERSONALE		OSPITI
sapone liquido	500 ml	mensile
shampoo	250 ml	bimestrale
dentifricio	100 ml	mensile
spazzolino	1	trimestrale
pettine/spazzola	1	annuale
confezione assorbenti	1	mensile
carta igienica	1 confezione	mensile
rasoi	1 confezione	mensile
schiuma da barba	1 confezione	mensile

- kit di primo ingresso (vestiario), da consegnare una sola volta nel caso in cui il migrante non sia transitato in un centro di cui all'art. 10-ter del D.lgs. 25/07/1998 n. 286 ovvero non abbia ricevuto il kit in tale struttura. In quest'ultimo caso, l'ente gestore riceverà specifica comunicazione in ordine alla mancata consegna del kit dalla Prefettura di riferimento, a sua volta informata dalla Prefettura della provincia in cui ha sede il centro di provenienza. Il kit è composto da:
- vestiario (a seconda dell'età e del genere):

VESTIARIO ADULTI	QUANTITÀ' INDIVIDUALE
scarpe da ginnastica	1 paio
ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito	1 paio
pantaloni/gonne cotone/misto lana	2
magliette intime in cotone	2
camice /t-shirt in cotone	2
maglione mistolana	1
giubbotto invernale	1
pigiami	2
slip in cotone	4



set di asciugamani di spugna di cui 1 per doccia	
calze/collant	4 paia
reggiseno	2

VESTIARIO BAMBINO QUANTITÀ INDIVIDUALE	
scarpe da ginnastica	2 paia
ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito	1 paio
tutine cotone/mistolana	3
canottiere in cotone	3
t-shirt in cotone	3
giubbotto invernale	1
pigiama	2
slip in cotone	4
set di asciugamani di spugna di cui 1 per doccia	3
calze	4 paia

II vestiario previsto nel kit sopra indicato deve essere appropriato e adeguato alla taglia dello straniero.

- scheda telefonica da 5 euro, da erogare una sola volta nel caso in cui il migrante non sia transitato in un centro di cui all'art. 10-ter del D.lgs. 25/7/1998 n. 286 ovvero non abbia ricevuto la scheda in tale struttura. In quest'ultimo caso, l'ente gestore riceverà specifica comunicazione in ordine alla mancata consegna della scheda dalla Prefettura di riferimento, a sua volta informata dalla Prefettura della provincia in cui ha sede il centro di provenienza.
- **pocket money** pari a euro 2,50 al giorno fino ad un massimo di euro 7,50 per nucleo familiare. Al momento dell'uscita dal centro il pocket money spettante e non ancora erogato è corrisposto in denaro.
- materiale scolastico per i minori.

Di ogni fornitura effettuata l'ente gestore acquisisce ricevuta da parte dello straniero; l'avvenuta consegna dovrà essere comunicata alla Prefettura in formato elettronico conforme all'Allegato 9 al bando di gara, denominato prospetto presenze/consegna beni, che dovrà essere compilato nell'apposita sezione e in ogni sua parte per essere Convenzione lotto I



Prefettura di Agrigento - Ufficio Territoriale del Governo inviato giornalmente all'indirizzo protocollo, prefag@pec.interno.it.

E) ALTRI SERVIZI MIGLIORATIVI di cui all'offerta tecnica.

Tutti i servizi di cui ai punti precedenti A), B), C), D) ed E) devono espressamente ed obbligatoriamente essere indicati nel regolamento del centro.

Articolo 3 - Preparazione e fornitura di pasti

1. Il servizio comprende la fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali come di seguito indicati.

L'ente gestore provvede a svolgere le seguenti attività:

a) acquisto, trasporto in proprio dei generi alimentari, al loro stoccaggio con l'assunzione del rischio del loro naturale deterioramento, nonché alla distribuzione degli stessi ai migranti ospitati nel centro.

L'acquisto delle derrate occorrenti per la preparazione dei pasti, aventi le caratteristiche merceologiche e i requisiti qualitativi conformi alla normativa nazionale e comunitaria, nonché il loro trasporto dovranno essere effettuati in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, alle norme di buona prassi igienica nonché alle ulteriori prescrizioni stabilite nelle presenti specifiche tecniche.

La fornitura e il trasporto dei generi alimentari dovrà avvenire inoltre nel rispetto di un sistema di autocontrollo HACCP, mantenendo a temperatura e in condizioni appropriate le derrate durante le fasi di trasporto.

La consegna delle derrate ai migranti dovrà essere garantita indipendentemente dalle condizioni stagionali o di viabilità. Nessun fatto potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi, salvo cause di forza maggiore.

I prodotti freschi (es. pane) dovranno essere forniti quantomeno a giorni alterni entro l'orario stabilito dal direttore del centro; quelli a lunga conservazione, con cadenza settimanale o mensile, secondo quanto indicato dallo stesso direttore. L'elenco dei prodotti forniti deve essere consegnato dall'ente gestore in sede di rendicontazione a corredo della fattura ai fini della liquidazione. I parametri generali cui fare riferimento nella fornitura delle derrate sono:

- fornitura regolare e peso netto;
- confezionamento ed etichettatura secondo le vigenti normative nazionali e comunitarie; non sono ammesse etichettature incomplete, con diciture poco chiare o poco leggibili o comunque equivocabili;
- imballaggi integri e senza alterazioni manifeste;



- integrità del prodotto consegnato (esempio: confezioni ben chiuse all'origine, prive di muffa, parassiti, difetti merceologici, odori, colori e saponi anomali e sgradevoli);
- caratteri organolettici specifici dell'alimento (esempio: colore, aspetto, odore, sapore, consistenza);
- assenza di OGM: non dovranno essere utilizzate derrate alimentari contenenti organismi geneticamente modificati;
- termine minimo di conservazione ben visibile su ogni confezione; non dovranno essere fornite derrate il cui termine di conservazione o di scadenza risulti talmente prossimo da rischiare il superamento dello stesso al momento della preparazione.

L'ente gestore libera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito alla qualità igienico-sanitaria delle derrate fornite e alla loro conformità alle vigenti normative.

Le derrate fornite dovranno corrispondere per tipo, qualità e quantità a quanto necessario per la preparazione dei seguenti pasti giornalieri:

prima colazione, composta da:

- 1 bevanda calda (200 cc a scelta di latte, caffè, tè);
- fette biscottate (4 fette biscottate) + 1 panetto di burro + 2 confezioni monoporzione di marmellata o miele. In alternativa, biscotti confezionati monoporzione da 80 gr.

pranzo e cena (con alternanza dei menù previsti) composti da:

- un primo piatto (pasta, riso, cous cous gr. 100/150 a seconda del condimento o gr. 80 pasta e 100 gr. di legumi o riso, ammessa anche la pizza);
- un secondo piatto (carne rossa 150 gr. carne bianca 200 gr. o 250 gr. se con osso, pesce 200 gr., due uova, 100 gr. di formaggio);
- contorno di verdura 300 gr;
- frutta di stagione (150 gr. oppure 1 frutto, es. banana, mela, pera, arancia, ecc. o yogurt o, due volte a settimana, dolce monoporzione);
- 2 panini (gr. 60 cad.);
- 1 lt. di acqua minerale pro capite.

Devono essere resi disponibili condimenti e aromi, anche in confezioni monoporzione. Nella definizione della fornitura occorre tener conto di un'adeguata variabilità della composizione di piatti e rispettare i principi e le abitudini alimentari degli stranieri in accoglienza, in particolare, devono essere rispettati i vincoli costituiti dalle regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose.

Dovranno altresì essere fornite le derrate per la preparazione di pasti specifici indicati da prescrizioni mediche (diete iposodiche, ipoproteiche, ipoglicidiche o prive di alimenti allergizzanti) o adatti all'età dei minori.

La Prefettura può richiedere variazioni al menu nel corso dell'appalto, sulla base di esigenze Convenzione lotto I



di gruppi omogenei di ospiti del centro, con l'obbligo per l'ente gestore di adeguare conseguentemente e rapidamente la fornitura delle derrate, fermo restando che dovrà trattarsi di modificazioni che non comportino variazioni di prezzo. Le grammature degli ingredienti di ogni pasto sono riferite a una porzione, considerate al netto degli scarti (bucce, ossa, ecc.) ed a prodotto crudo. Ove, in sede di controllo, vengano riscontrati scostamenti quali-quantitativi rispetto alle caratteristiche merceologiche e ai requisiti igienici richiesti (merce non corrispondente alle presenti specifiche tecniche per tipologia, pezzatura, modalità di confezionamento, etichettatura, freschezza ecc., quantità non corrispondente rispetto a quanto richiesto, merce mancante) e, in ogni caso, qualora una o più partite di merci vengano dichiarate, per qualsiasi motivo, non accettabili, perché non ritenute conformi alle condizioni contrattuali, l'ente gestore dovrà provvedere al ritiro, senza obiezioni, delle quantità contestate. Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

b) fornitura di tovaglioli di carta, piatti, bicchieri e posateria in plastica monouso secondo le modalità e quantità di seguito indicate:

POSATERIA E PIATTI MONOUSO	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
BICCHIERE 200 CC	1 confezione da 100	mensile
COLTELLO MONOUSO	1 confezione da 100	mensile
CUCCHIAIO MONOUSO	1 confezione da 100	mensile
FORCHETTA MONOUSO	1 confezione da 100	mensile
PIATTO FONDO	1 confezione da 100	mensile
PIATTO PIANO	1 confezione da 100	mensile
SCODELLA MONOUSO STANDARD	1 confezione da 50	mensile
TOVAGLIOLO 1 VELO cm 30 x 30	1 confezione da 350	bimestrale
TOVAGLIETTA cm 30 x 40	1 confezione da 500	semestrale

c) fornitura di utensili come di seguito indicati per cottura dei cibi:

UTENSILI DA CUCINA	Quantità	Frequenza consegna agli ospiti



, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,	
PADELLA ANTIADERENTE 1 c	ogni 4 ospiti	annuale
IN ALLUMINIO da 26 cm		
CASSERUOLA IN 1 of	ogni 4 ospiti	annuale
ALLUMINIO da 26 cm		
PENTOLA SCOLAPASTA IN	1 ogni 4 ospiti	annuale
ACCIAIO da 22 cm		
LATTIERA IN ACCIAIO da 0,50 lt.	1 ogni 4 ospiti	annuale
COPERCHIO IN VETRO da 26 cm	1 ogni 4 ospiti	annuale
COLTELLO DA CUCINA IN	1 ogni 4 ospiti	annuale
ACCIAIO		
FORCHETTONE IN ACCIAO	1 ogni 4 ospiti	annuale
CUCCHIAIONE IN NYLON	1 ogni 4 ospiti	annuale
MESTOLO IN SILICONE	1 ogni 4 ospiti	annuale
	1	

d) fornitura di prodotti per la pulizia delle stoviglie secondo le modalità e quantità di seguito indicate:

Prodotti per pulizia stoviglie	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO PER LAVAGGIO STOVIGLIE	1 flacone da 1 litro	trimestrale

Articolo 4 – Servizio di lavanderia e servizio di pulizia e igiene ambientale

Il servizio di lavanderia, di cui all'articolo 2, lettera B), n. 5 del capitolato, consiste nella messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio degli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri, secondo le modalità e quantità di seguito indicate:

DETERSIVI E DETERGENTI	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
detersivo liquido concentrato per lavaggio a mano e in lavatrice	5 kg	la fornitura potrà essere distribuita nell'arco di sei mesi

Il servizio di pulizia e igiene ambientale consiste nella fornitura di prodotti e attrezzature per l'igiene e la pulizia degli ambienti, nelle modalità e quantità di seguito indicate al fine di consentire ai migranti ospiti di effettuare le pulizie per proprio conto, nonché per la raccolta dei rifiuti ordinari da effettuarsi a cura dei migranti ospiti.



PRODOTTI E ATTREZZATURE PER PULIZIE,	Quantità	Frequenza
IGIENE E RACCOLTA RIFIUTI ORDINARI	individuale	consegna agli
	pezzi	ospiti
	•	1
DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO	litro	bimestrale
DISINFETTANTE E IGIENIZZANTE PER TUTTE LE		
SUPERFICI LAVABILI A RIDOTTO IMPATTO		
AMBIENTALE		
MANICO PLASTIFICATO	2 (ogni 4 ospiti)	annuale
	, ,	
PALETTA PATTUME CON MANICO CORTO	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
STROFINACCIO PER PAVIMENTI	1 (agni 4 agniti)	bimestrale
STROPINACCIO PER PAVIMENTI	1 (ogni 4 ospiti)	bimestrale
PANNO MULTIUSOIN MICROFIBRA	1 (ogni 4 ospiti)	bimestrale
	- (-8 ·	
SCOPA DI PLASTICA	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
CDITOTA ADD ACTIVA COTTO	1 (' 1 (' 1)	*1
SPUGNA ABRASIVA SOTTILE	1 (ogni 4 ospiti)	mensile
BACINELLA DI PLASTICA	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
DITCHVEELIT DITTENSTIEN	1 (ogin 4 ospiu)	amidaic
PATTUMIERA CON COPERCHIO 45/50 LT	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
PLASTICA		
SACCHI IMMONDIZIA A SOFFIETTO NERI CM 50 X	1 confezione da	annuale
60	250 (ogni 45	
	ospiti)	
	1 /	

Al fine di garantire la corretta effettuazione dei servizi di pulizia, gli operatori del centro, sotto il coordinamento del direttore, istruiscono preventivamente gli ospiti in merito alle modalità e alla frequenza delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti ordinari conformemente alle norme locali in tema di raccolta differenziata. I predetti soggetti forniscono altresì agli ospiti pratiche istruzioni in ordine alle modalità e alla frequenza delle operazioni occorrenti per le pulizie dei locali.

Fermo restando il sistema dei controlli di cui all'art. 19 della presente convenzione, il direttore del centro, d'intesa con i singoli operatori, vigila sull'effettiva e adeguata attuazione delle predette istruzioni.



Di ogni fornitura effettuata l'ente gestore acquisisce ricevuta da parte dello straniero; l'avvenuta consegna dovrà essere comunicata alla Prefettura in formato elettronico conforme all'Allegato 9 al bando di gara, denominato prospetto presenze/consegna beni, che dovrà essere compilato nell'apposita sezione e in ogni sua parte per essere inviato giornalmente all'indirizzo protocollo.prefag@pec.interno.it.

Sono espletati a cura dell'ente gestore i seguenti servizi:

- disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
- smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta; gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico dell'aggiudicatario.

<u>II servizio di disinfestazione</u>, da effettuarsi con cadenza annuale, comprende la derattizzazione (profilassi antimurrina), la disinfestazione contro blatte e insetti striscianti e la disinfezione a carattere di repellente rettili e contro insetti alati al fine di garantire l'igiene e il decoro dei luoghi.

Di seguito vengono specificate le modalità di svolgimento dei predetti interventi. Derattizzazione: applicazioni di esche rodenticide collocate all'interno di specifici contenitori da eseguirsi normalmente presso gli ambienti del piano seminterrato, dei locali uffici, dei magazzini, della mensa e dei locali di servizio.

Disinfestazione contro blatte e insetti striscianti: intervento di irrorazione delle parti esterne e aerosolizzazione delle parti interne da eseguirsi normalmente presso tutti gli ambienti.

Disinfestazione a carattere di repellente rettili: interventi da eseguirsi nella stagione calda presso tutti gli ambienti.

Tutti i prodotti utilizzati per i predetti interventi dovranno essere registrati al Ministero della salute.

Il personale utilizzato per le operazioni di disinfestazione dovrà essere personale qualificato e idoneo allo svolgimento dell'attività.

Il servizio dovrà essere svolto in modo tale da non creare intralcio alla normale attività lavorativa svolta nel centro.

Per il corretto svolgimento del **servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ordinari** il gestore dovrà dotare il centro dei contenitori adatti al rispetto della raccolta differenziata e della cartellonistica adeguata per la comprensione dei criteri di differenziazione. L'attività richiesta prevede che siano effettuate:

- 1) fornitura e distribuzione di idonei contenitori per la raccolta differenziata;
- 2) movimentazione interna e stoccaggio dei rifiuti in zone temporanee;
- 3) raccolta contenitori dei depositi temporanei;
- 4) trasporto e smaltimento con conferimento dei rifiuti ordinari al servizio pubblico di raccolta, con sostenimento dei relativi oneri.



Articolo 5 – Personale

- 1. L'affidatario, nello svolgimento dei servizi forniti relativi all'appalto, si impegna a comunicare, prima della stipula del contratto e comunque entro 5 giorni dall'attivazione del Centro, il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari, completo delle relative generalità, nonché della copia delle comunicazioni di assunzione al Centro per l'impiego. L'affidatario si impegna, inoltre, ad aggiornare la Prefettura sulle successive ed eventuali variazioni del personale, sempre comunicando i relativi dati anagrafici di quello subentrante. L'affidatario è tenuto, altresì, a trasmettere entro 10 giorni dall'attivazione del CAS copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista, impiegato nel servizio.
- 2. Inoltre, con cadenza mensile, attestazione del servizio prestato da tutto il personale impiegato (fogli di firma, risultanze eventuale sistema automatico di rilevazione delle presenze) e copia delle relative buste paga.
- 3. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel servizio diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, e in quello notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00.
- 4. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti; a tal fine la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi e il relativo tempo d'impiego sono indicati nella tabella di cui all'Allegato A e nell'offerta migliorativa.
- 5. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia del dipendente formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.
- 6. In caso di riduzione delle presenze nei centri dovuta a una flessione dei flussi migratori e alle connesse esigenze di accoglienza, ovvero a danneggiamenti e/o lavori di ristrutturazione degli immobili, l'aggiudicatario è tenuto a garantire le dotazioni minime di personale secondo gli specifici parametri indicati nella tabella in Allegato A.
- 7. L'ente gestore assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un'adeguata presenza di personale femminile ai fini dell'equilibrio di genere. La Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta agli aggiudicatari di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura.
- 8. La Prefettura ha, altresì, facoltà di richiedere la sostituzione del personale che non



riterrà idoneo per motivi di opportunità a prestare servizio presso la struttura.

- 9. La sostituzione del personale, quando richiesta, dovrà avvenire entro **8 giorni** dalla comunicazione, senza oneri per la Prefettura e con esclusione di ogni responsabilità della stazione appaltante nell'eventuale vertenza che dovesse insorgere tra il personale interessato e l'ente gestore.
- 10. La mancata comunicazione o la mancata sostituzione del personale come richiesto dalla Prefettura di Agrigento entro il termine sopraindicato costituisce causa risolutiva espressa ai sensi dell'art . 22.

Articolo 6 – Direttore del centro

L'ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti della Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 2.

Il direttore del centro sovraintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dalla presente convenzione all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.

Il direttore del centro provvede inoltre:

- all'adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo quanto già previsto dalla presente convenzione nonché secondo le indicazioni della Prefettura. Detto regolamento dovrà essere trasmesso alla Prefettura entro 10 giorni dall'attivazione del centro;
- a effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale;
- a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
- a individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Prefettura;
- a verificare l'esatta osservanza, da parte dei migranti ospitati nel centro degli obblighi comportamentali in ordine alla preparazione, in autonomia, dei pasti, all'effettuazione delle pulizie degli ambienti a cura dei migranti stessi, nonché alla regolare tenuta e conservazione dei beni, prodotti e attrezzature meglio specificati ai precedenti art. 3 e 4.

Articolo 7 – Medico responsabile sanitario del centro

II medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di



assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente, effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffusive, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale. Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2.

Articolo 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'affidatario è tenuto a osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'ente gestore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'affidatario garantisce, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvalgono, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

È a carico dell'affidatario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.

Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dall'Ente gestore e l'Amministrazione dell'Interno.

Articolo 9 - Beni immobili

Gli immobili nella disponibilità dell'ente gestore oggetto della presente convenzione devono essere dotati dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità e abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.

Gli immobili devono essere idonei all'uso abitazione e realizzati nel rispetto della normativa



urbanistico-edilizia vigente e rispondere ai requisiti in materia di sicurezza. Devono essere dotati di:

- impianto igienico-sanitario idoneo e dimensionato alla capacità abitativa;
- impianti elettrico e termico a norma;
- allacciamenti ai pubblici servizi a norma;
- arredi ed elettrodomestici, secondo standard di base, per l'allestimento delle stanze (letto, comodino, mobile contenitore per riporre gli indumenti, cucina, frigorifero, mobile pensile per stoviglie, tavolo, sedie in numero adeguato alle presenze degli ospiti, specchio e mobiletto per bagno).

Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso e la gestione delle strutture: le spese di manutenzione di natura ordinaria e straordinaria della struttura e dei suoi impianti, nonché le spese delle utenze sono integralmente a carico del gestore per tutta la durata dell'appalto.

Articolo 10 - Durata e luogo di esecuzione dell'accoglienza

La presente convenzione avrà validità dal 01/09/2022 al 31/05/2023 – scadenza della durata dell'Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di gestione dei centri di accoglienza nell'ambito del territorio di questa provincia – salvo recesso anticipato in caso di venir meno delle esigenze ed eventuale proroga tecnica occorrente per il tempo necessario all'espletamento di altra procedura, finalizzata alla conclusione di un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi in oggetto.

Articolo 11- Corrispettivi

L'importo da corrispondere è così determinato:

- a) il prezzo pro capite pro die di € 18,22 escluso IVA, se dovuta, da corrispondere giornalmente per ciascun immigrato sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze ovvero del registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dall'art. 2 lett. C). Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro;
- b) pocket money di € 2,50 (due/50) non soggetto ad IVA giornaliero;
- c) <u>Se dovuto</u> kit di primo ingresso costituito dal <u>vestiario</u> il cui prezzo offerto è pari a € 120,00 escluso IVA, <u>scheda telefonica</u> di € 5,00 non soggetta ad IVA, moltiplicati per il numero dei posti considerando un turnover di 2 volte l'anno, da corrispondere sulla base dei rendiconti dei beni forniti.

L'importo della presente convenzione viene stimato in € 519.777,28 netto iva.

L'ammontare complessivo sarà determinato in fase di esecuzione del servizio in virtù delle Convenzione lotto I



prestazioni effettivamente erogate senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere per l'eventuale disponibilità di posti offerti e non utilizzati.

Qualora l'affidatario non dovesse ospitare migranti nel periodo di validità della convenzione, l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo al medesimo, a qualsiasi titolo.

L'affidatario prende atto che l'importo indicato è da intendersi quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

Articolo 12 - Pagamenti e rendicontazione

La Prefettura-UTG provvede al pagamento degli oneri economici connessi agli affidamenti su specificati, applicando le disposizioni che regolano le procedure del pagamento delle spese a carico delle Amministrazioni statali, nei limiti delle risorse assegnate e previo apposito accreditamento dei fondi sulla contabilità.

Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 11 dovrà essere fatturato dall'ente gestore in sei rate bimestrali posticipate.

La Prefettura-UTG di Agrigento liquiderà la spesa a seguito di trasmissione della fattura in modalità elettronica, secondo quanto previsto dagli allegati al DM n. 55/2013. A tal fine, il Codice Univoco della Prefettura di Agrigento è PSLQRI.

Le fatture devono contenere anche il codice CIG e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN.

L'Amministrazione rientra nell'ambito applicativo dello split payment previsto dall'articolo 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014.

L'ente gestore trasmette alla Prefettura, con cadenza bimestrale, a corredo delle fatture le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.

Inoltre, in conformità al decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze del 18 ottobre 2017, le fatture dovranno essere corredate dalla documentazione di seguito indicata:

- rendiconti dei costi sostenuti e quietanzati;
- > copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista, impiegato nel servizio;
- > fogli di firma mensile di tutte le tipologie di dipendenti impegnati e copia delle relative buste paga quietanzate;
- > elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
- Fatture relative agli oneri sostenuti e quietanzate per gli eventuali contratti con fornitori;
- registro delle presenze degli ospiti;
- > rendiconto dei beni forniti e del kit primo ingresso firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;



- > la copia delle ricevute, firmate dallo straniero, dei beni allo stesso consegnati;
- > la copia del registro del pocket money timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
- > il rendiconto delle derrate alimentari, dei relativi utensili e materiali, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti.

Detta documentazione dovrà pervenire su supporto informatico o via pec, esclusivamente all'indirizzo <u>protocollo.prefag@pec.interno.it</u>, completa di lettera di trasmissione che elenchi con esattezza numero e contenuto degli allegati.

Inoltre:

- i file dovranno essere nominati in relazione al contenuto degli stessi (es. buste paga, bonifico pasti o altro, fattura, ecc.) e suddivisi per tipologia e per la corrispondente mensilità;
- nell'ipotesi che lo stesso ente gestisca più centri, la documentazione dovrà essere riferita a ogni singolo centro;
- i bonifici dovranno essere sempre completi di CRO/TNR ed esito;
- dovrà essere allegato un prospetto riepilogativo dei dipendenti in servizio con indicazione, per ognuno, degli estremi del contratto di lavoro, la qualifica/tipologia di attività, il numero delle ore contrattualmente previsto e quello effettivamente reso (in caso di differenza andranno specificate le motivazioni), gli emolumenti corrisposti;
- dovrà altresì essere allegato un prospetto riepilogativo delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

Il pagamento di ciascuna fattura elettronica, dedotte le eventuali penalità, verrà effettuato di regola a **trenta giorni** dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del **direttore dell'esecuzione del contratto all'esito dei controlli,** <u>fermo restando l'accreditamento dei fondi da parte del Ministero.</u>

Il pagamento è effettuato previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'affidatario; si applica quanto previsto dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte della Prefettura.

In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche e integrazioni.



Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, l'aggiudicatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Articolo 13 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:

- a) a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- b) a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 della presente convenzione.

Articolo 14 – Deposito cauzionale

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dall'affidamento descritto all'art. 3 l'affidatario costituirà, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, la garanzia fidejussoria/polizza assicurativa pari al 20% dell'importo della convenzione ossia di €



103.955,46¹.

Tale garanzia rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi all'esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 gg. dalla data di ricezione della richiesta in tal senso da parte dell'Amministrazione sorgerà in quest'ultima la facoltà di risolvere la convenzione, affidando il servizio ad altro soggetto in danno di quello contraente.

Articolo 15 – Modifiche al contratto e obbligo del quinto

Se in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Prefettura può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta non assumono rilievo ai fini dell'applicazione del precedente comma.

La Prefettura, in relazione all'andamento dei flussi migratori, si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, modifiche contrattuali che comportano un aumento ovvero una diminuzione di natura economica nei limiti massimi del 50% dell'importo a base d'asta.

Al fine di garantire le stesse caratteristiche di qualità e di quantità delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'ente gestore adegua le risorse di personale e strumentali alle nuove esigenze, sulla base del criterio di proporzionalità di cui alla tabella in Allegato A. Le misure di adeguamento sono comunicate al **direttore dell'esecuzione del contratto** che ne verifica la corrispondenza e in caso di riscontro positivo procede all'approvazione.

Articolo 16 – Sospensione degli effetti del contratto

Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione all'affidatario.

La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo

¹ Art. 103 C.d.C. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.



e comporta la liquidazione all'affidatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, l'Amministrazione dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'affidatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Prefettura può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo art. 22.

Qualora a seguito della sospensione nei casi di cui al comma 1 non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo articolo 24.

Articolo 17 - Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

Articolo 18 - Obblighi dell'affidatario

L'ente gestore si impegna a eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nella convenzione e nella offerta tecnica migliorativa, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'ente gestore e il personale impiegato operano al fine di assicurare che l'organizzazione dei servizi sia improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della provenienza, della fede religiosa, dello stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado. L'affidatario, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'Interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

Rimane a carico dell'affidatario ogni obbligo di vigilanza e controllo in ordine al corretto uso della struttura da parte dei soggetti ospitati e la Prefettura di Agrigento sarà esente da ogni responsabilità derivante da eventuali danni causati dagli ospiti alla struttura stessa. È fatto obbligo all'affidatario di pubblicare – successivamente alle verifiche effettuate dalla Prefettura ai fini della liquidazione e con cadenza semestrale – sul proprio sito o portale digitale la rendicontazione sulle spese di gestione. Tali dati verranno resi disponibili anche attraverso un



collegamento con il sito di questa Prefettura.

Si impegna altresì ad osservare le seguenti prescrizioni poste a tutela del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza:

- > denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione;
- > denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari;
- > rispettare le disposizioni contenute nella legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche.

L'affidatario è pienamente edotto che, nel caso di inosservanza di solo una delle sopracitate clausole e nei casi in cui, sulla base delle informazioni acquisite, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata l'Amministrazione contraente procederà alla risoluzione del relativo contratto d'appalto.

Articolo 19 – Monitoraggio e controllo

Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti e istituzioni pubbliche presenti sul territorio. Il Ministero dell'interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.

I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati per effetto della presente convenzione. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:

a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;



- b) all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie;
- c) all'erogazione dei servizi e alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
- d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante sistema di rilevazione automatica ovvero foglio firma, nonché alle qualifiche professionali richieste;
- e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
- f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.

Le attività di controllo e monitoraggio sono espletate sia attraverso la verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'affidatario ai fini del pagamento delle prestazioni rese, sia a mezzo di controlli nei centri, a cura di soggetti appositamente incaricati dalla Prefettura, nonché mediante l'acquisizione di interviste degli ospiti.

I controlli possono essere altresì svolti da soggetti terzi appositamente autorizzati dalla Prefettura e/o dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

All'esito delle attività di cui ai periodi precedenti, in presenza di elementi di difformità dagli standard di gestione, l'Amministrazione procede alla contestazione di eventuali violazioni all'affidatario a mezzo pec, dandone immediata comunicazione al direttore responsabile del centro.

L'affidatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo e di monitoraggio di cui alla presente convenzione secondo le indicazioni fornite dalla Prefettura. A tal fine, mette a disposizione tutta la documentazione utile.

All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il **direttore dell'esecuzione** procede alla contestazione delle violazioni all'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'articolo 21.

Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'affidatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017.

Articolo 20 – Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento del controlli

L'aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della Convenzione lotto I



documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista dalla presente convenzione, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'affidatario garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L'aggiudicatario trasmette inoltre alla Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni e i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

Articolo 21 – Penali

La Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto rilevate in sede di controllo, ovvero nei casi di mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti art. 6,12,18 e 20 applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.

Il **direttore dell'esecuzione** del contratto contesta per iscritto gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'affidatario il quale può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione applica la penale se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.

La Prefettura provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa a incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale con obbligo di reintegrazione della cauzione stessa.

Articolo 22 – Risoluzione del contratto

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa per l'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.:

- a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- b) la violazione dei diritti fondamentali degli stranieri accolti, di cui all'art. 2 di questa convenzione:
- c) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;
- d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai



quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature; l'applicazione di penali di cui all'art. 21 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;

- e) l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 20 della presente convenzione;
- f) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
- g) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
- h) la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che non consentono la prosecuzione e il regolare svolgimento dell'appalto;
- i) l'inosservanza di quanto previsto all'art. 5 della presente convenzione relativo alla sostituzione del personale ritenuto non idoneo da questa Prefettura entro 8 giorni dalla relativa richiesta;
- j) nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 23 – Esecuzione in danno

La Prefettura, nel caso in cui l'aggiudicatario non esegue le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico dell'affidatario.

Articolo 24 – Recesso dal contratto

La Prefettura può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Prefettura, può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.

In caso di recesso per giusta causa, l'affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e



rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

- L'Amministrazione procede altresì al recesso del contratto in qualsiasi momento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nei seguenti casi:
- 1) mancata denuncia, da parte del gestore, di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata nel corso dell'esecuzione della prestazione, nonché mancata denuncia di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine sociale e dei loro familiari;
- 2) nei casi in cui, emergano, dopo la stipula della presente convenzione elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

Articolo 25 – Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

L'aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura.

Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, la Prefettura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 26 – Copertura assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l'affidatario si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa. Eventuali danni a beni mobili e immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del soggetto affidatario.

Articolo 27 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a



conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura. L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'affidatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche.

In caso di inosservanza, la Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 28 - Contenzioso

In caso di controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse alla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Palermo.

Eventuali controversie relative all'applicazione della presente convenzione sono subordinate all'esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti, da effettuarsi nella sede della Prefettura di Agrigento, entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta contestazione dell'inadempimento.

Per l'Affidatario

Per la Prefettura di Agrigento

Il Vice Prefetto Vicario

(Dr. Massimo Signorelli)